

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 71/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2012

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽⁵⁾.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio⁽²⁾.
- (2) È opportuno modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽³⁾, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi⁽⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del

- (3) L'iscrizione di diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽⁶⁾, è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L'iscrizione di diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro nell'allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentata in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I⁽⁷⁾. Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto queste sostanze rimangono vietate come pesticidi e il motivo per sospenderne l'inclusione nell'allegato I è venuto meno. Occorre pertanto inserire le sostanze diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro nell'elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
- (4) L'iscrizione del bromuro di metile come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e l'iscrizione del bromuro di metile come sostanza attiva nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto, il bromuro di metile non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L'iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione

⁽¹⁾ GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE presentata in base all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere il bromuro di metile come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto il bromuro di metile rimane vietato come pesticida e il motivo per sospenderne l'inclusione nell'allegato I è venuto meno. Occorre pertanto inserire la sostanza bromuro di metile nell'elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

- (5) L'iscrizione della cianamide come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e di conseguenza l'uso della cianamide come pesticida è soggetto a rigorose restrizioni e la sostanza deve essere iscritta negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 perché tutti i tipi di utilizzo sono teoricamente proibiti, nonostante la cianamide sia stata identificata e notificata ai fini della valutazione a norma della direttiva 98/8/CE e possa quindi essere ancora autorizzata dagli Stati membri fino all'adozione di una decisione in base a tale direttiva. L'iscrizione della cianamide nell'allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE presentata in base all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Poiché la nuova domanda è stata ritirata dal richiedente, viene meno il motivo della sospensione dell'iscrizione nell'allegato I. Occorre pertanto inserire la sostanza cianamide negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
- (6) L'iscrizione del flurprimidol come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto il flurprimidol non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L'iscrizione del flurprimidol nella parte 2 dell'allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE presentata in base all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008.

Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere il flurprimidol come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto il flurprimidol rimane vietato come pesticida e il motivo per sospenderne l'inclusione nella parte 2 dell'allegato I è venuto meno. Occorre pertanto inserire la sostanza flurprimidol nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

- (7) L'iscrizione del triflumuron come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione favorevole e pertanto il triflumuron non è più vietato per l'uso come pesticida. La sostanza attiva triflumuron deve pertanto essere cancellata dalla parte 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
- (8) Il triazossido è stato approvato come sostanza attiva conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 e pertanto il triazossido non è più vietato per l'uso come pesticida. La sostanza attiva triazossido deve pertanto essere cancellata dalla parte 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato come segue:

1) la parte 1 è così modificata:

a) sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einecs	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Cianamide +	420-04-2	206-992-3	2853 00 90	p(1)	div	
Diclobenil +	1194-65-6	214-787-5	2926 90 95	p(1)	div	
Dicloran +	99-30-9	202-746-4	2921 42 00	p(1)	div	
Etossichina +	91-53-2	202-075-7	2933 49 90	p(1)	div	
Bromuro di metile +	74-83-9	200-813-2	2903 39 11	p(1)-p(2)	div-div	
Propisocloro +	86763-47-5	n.a.	2924 29 98	p(1)	div»	

b) la voce flurprimidol è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einecs	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Flurprimidol +	56425-91-3	n.a.	2933 59 95	p(1)	div»	

c) è soppressa la voce seguente:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einecs	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Triflumuron	64628-44-0	264-980-3	2924 29 98	p(1)	div»	

d) è soppressa la voce seguente:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einecs	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Triazossido	72459-58-6	276-668-4	2933 29 90	p(1)	div»	

2) nella parte 2 sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einecs	Codice NC	Categoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)
«Cianamide	420-04-2	206-992-3	2853 00 90	p	restr
Diclobenil	1194-65-6	214-787-5	2926 90 95	p	div
Dicloran	99-30-9	202-746-4	2921 42 00	p	div
Etossichina	91-53-2	202-075-7	2933 49 90	p	div
Flurprimidol	56425-91-3	n.a.	2933 59 95	p	div
Bromuro di metile	74-83-9	200-813-2	2903 39 11	p	div
Propisocloro	86763-47-5	n.a.	2924 29 98	p	div»